

REGOLAMENTO (CEE) N. 3655/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3653/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,considerando che la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3307/91⁽⁴⁾;

considerando che, per agevolare lo sviluppo degli scambi nel settore dei mangimi composti, è opportuno modificare la definizione di prodotti cerealicoli impiegati nella fabbricazione di mangimi composti di cui al codice NC 2309, indicata nelle note in calce al settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3537/91 della Commissione⁽⁶⁾, ha modificato con decorrenza dal 1° gennaio 1992 la designazione delle merci e i numeri tariffari relativi alle semole e semolini di granturco di cui al codice NC 1103 13; che ne consegue la necessità di allineare la designazione delle merci e i numeri tariffari figuranti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 su quelli della nomenclatura combinata, con efficacia a partire dalla stessa data;

considerando che la nota in calce n. 6 al settore 3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 fa obbligo ai richiedenti di dichiarare la sostanza secca contenuta nell'amido o nella fecola per tutte le esportazioni; che tale dichiarazione è necessaria soltanto per la fecola o l'amido ammessi alle restituzioni all'esportazione proporzionalmente al contenuto di materia secca; che è pertanto opportuno modificare detta nota in calce;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.⁽³⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 335 del 6. 12. 1991, pag. 9.

1) Le note in calce n. 6 e n. 7 del settore 3 dell'allegato sono sostituite dalle seguenti:

*⁽⁶⁾ Il tenore di materia secca degli amidi e delle fecole è determinato ricorrendo al metodo indicato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22). La purezza dell'amido e della fecola nella materia secca è determinata mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato, pubblicato nell'allegato I della direttiva 72/199/CEE della Commissione (GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6).

(7) La restituzione all'esportazione da versare per gli amidi e le fecole sarà aggiustata applicando la seguente formula:

1. Fecola di patate:

$$\frac{\text{tenore effettivo} \\ \% \text{ di materia} \\ \text{secca}}{80} \times \text{restituzione all'esportazione}$$

2. Per tutti gli altri amidi:

$$\frac{\text{tenore effettivo} \\ \% \text{ di materia} \\ \text{secca}}{87} \times \text{restituzione all'esportazione}$$

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, il richiedente indica il tenore di materia secca del prodotto nella dichiarazione all'uopo prevista.

2) La designazione del codice NC 1103 13 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, indicata nel settore 3, è sostituita da quella riportata nell'allegato del presente regolamento.

3) La nota in calce n. 2 del settore 5 è sostituita dalla seguente:

*⁽²⁾ Con l'espressione « prodotti cerealicoli » si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103, 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 2 si applica a partire dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
1103 13	-- Di granturco :	
1103 13 10	-- -- avente tenore di materie grasse non superiore ad 1,5 % in peso :	
	-- -- -- il cui tenore di materie grasse è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1103 13 10 100
	-- -- -- il cui tenore in materie grasse è superiore a 0,9 % in peso ma non superiore a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore allo 0,8 % in peso ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1103 13 10 300
	-- -- -- il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,3 % in peso ma non superiore a 1,5 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1103 13 10 500
	-- -- -- Altri	1103 13 10 900
1103 13 90	-- -- -- Altri :	
	-- -- -- il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,5 % in peso ma non superiore a 1,7 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1103 13 90 100
	-- -- -- Altri	1103 13 90 900